Allegato **"B"**
al Repertorio n. 35169
Raccolta n. 12870

"CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Nome - Sede - Scopo - Durata

Art. 1 - È costituita, ai sensi del I libro del Codice Civile, una Associazione sportiva che assume la denominazione «Circolo Golf & Tennis Rapallo associazione sportiva dilettantistica» (di seguito anche solo "Circolo" o "Associazione"). La denominazione sociale, laddove consentito dalla legge, potrà essere anche sintetizzata in «Circolo Golf & Tennis Rapallo ASD».

Art. 2 - Il Circolo svolge le proprie attività sociali nell'ambito del territorio della Regione Liguria. L'Associazione ha sede in Rapallo (GE) in località S. Anna ed ha come colori sociali il bianco e l'azzurro.

Art. 3 - Il Circolo, quale Associazione di natura privata con personalità giuridica, già riconosciuta con delibera della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1338 del 29/3/90, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi della normativa vigente e previa iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica. Il Circolo esercita in via stabile e principale

l’organizzazione delle discipline sportive del golf, del tennis e del padel oltreché dell’orientamento e del bridge, in tutte le loro forme o specialità, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, sia a carattere amatoriale-ricreativo che sportivo, operando per la promozione, la diffusione e la pratica ma anche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive riconosciute dalla Federazione Italiana Golf (F.I.G.), dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.) nonché da altri organismi affilianti organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni, attività, corsi, Camp ed eventi sul territorio sia regionale e nazionale sia all’estero, nel rispetto delle norme federali e, per quanto concerne l’attività golfistica, anche delle Regole del golf emanate dal R&A Rules Ltd di St. Andrews. Il Circolo potrà svolgere altre attività nell’ambito di eventuali ulteriori discipline sportive riconosciute dalle competenti autorità.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, il Circolo potrà, tra l'altro, svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati F.I.G., F.I.T.P. o altri organismi affilianti, quali:

a) la promozione e lo sviluppo di attività ricreativa, di

animazione, turistica, culturale mediante l'organizzazione di corsi, eventi, attività e manifestazioni, anche per ragazzi e bambini, e, in generale, mediante l'attività svolta da associati o tesserati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi simili nonché lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l'espletamento di studi e ricerche di mercato nell'ambito delle discipline sociali, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

b) l'acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione, la locazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, comprese eventuali Club House, e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;

c) l'organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi dei praticanti le discipline sociali, quali a titolo meramente esemplificativo, il noleggio di attrezzatura sportiva e ricreativa, armadietti, box-depositi, golf cart e simili;

d) l'attività ludica e ricreativa in favore dei propri associati e tesserati, ivi compresa, se del caso, l'allestimento e la gestione di bar, posti di ristoro, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in

occasione di manifestazioni sportive o ricreative, foresteria e servizi annessi, palestre, piscine e altri spazi ludico ricreativi, shop interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

e) qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

La sua attività è esente da ogni fine di lucro. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.

Art. 4 - L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e, per quanto di competenza, del C.I.P., si affilia alla Federazione Italiana Golf (F.I.G.) e alla Federa-

zione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.) nonché ad eventuali altre F.S.N., D.S.A. ed E.P.S. di cui accetta sin d'ora lo Statuto e la regolamentazione interna. L'Associazione in particolare:

- riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e della F.I.T.P. e degli eventuali ulteriori organismi affilianti;
- si impegna a pagare le quote di affiliazione e di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale.

Condizione indispensabile per essere Socio dell'Associazione è un'irreprensibile condotta morale e civile. Ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi per l'acquisto e/o il mantenimento della qualità di Socio possono essere stabiliti dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 5 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto a fini sportivi, a favore di altra associazione con analoghe finalità sportive salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II

Entrate - Patrimonio sociale - Bilancio

Art. 6 - Le entrate del Circolo sono costituite:

a) dalle quote d'ammissione e dalle quote sociali e dai contributi sociali straordinari;

b) da tutto quanto può pervenire all'Associazione nello svol-

gimento delle sue attività statutarie;

c) da eventuali donazioni, lasciti e contributi di Soci o di terzi.

Art. 7 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalla disponibilità di cassa, dai crediti e dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;

b) da materiali, scorte, attrezzi, macchine, mobili e dotazioni varie;

c) da tutti gli altri beni mobili od immobili appartenenti al circolo;

d) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;

e) da donazioni, lasciti e successioni;

f) da azioni della «Società Esercizio del Campo del Golf di Rapallo».

Il Circolo ha costituito e mantiene, nelle forme definite dalla normativa vigente in materia di riconoscimento di personalità giuridica, un deposito monetario destinato a costituire un fondo patrimoniale indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione. Se nel corso della vita associativa il patrimonio minimo dovesse diminuire della misura prevista dalla legge in conseguenza di perdite, salvo diversa previsione, il Consiglio Direttivo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la

fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 8 - L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio redige il rendiconto economico-finanziario (c.d. Bilancio Consuntivo) ai sensi di legge con il rispetto della trasparenza nei confronti dei soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Bilancio resta depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci.

TITOLO III

Categorie sociali - Ammissioni - Quote sociali e Servizi - Dimissioni

Art. 9 - Categorie Sociali

Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:

A) Soci onorari

B) Soci ordinari golfisti-tennisti

C) Soci ordinari tennisti

D) Soci ordinari frequentatori

E) Soci Juniores golfisti-tennisti

F) Soci Juniores tennisti

Il numero massimo dei soci ordinari golfisti - tennisti è determinato in 600.

Le prerogative delle categorie di Soci sono le seguenti:

A) Soci Onorari sono coloro che per particolari ragioni di benemerenza siano proclamati tali dall'Assemblea.

Essi non pagano quote d'ammissione né quote sociali, mentre sono soggetti al pagamento dei contributi straordinari.

B) Soci Ordinari golfisti-tennisti sono coloro che abbiano compiuto 18 anni: hanno diritto ad utilizzare tutti gli impianti sportivi e i locali della Sede.

C) Soci ordinari tennisti sono coloro che abbiano compiuto 18 anni: hanno diritto ad utilizzare tutti gli impianti sportivi (ad eccezione del campo golf e del campo pratica golf) ed i locali della Sede.

D) Soci Ordinari frequentatori sono coloro che abbiano compiuto 18 anni: hanno diritto a frequentare i locali della Sede e, al fine dell'esercizio della pratica sportiva, di utilizzare il campo pratica golf e tutte le altre aree appositamente dedicate alla pratica del gioco del golf.

E) Soci Juniores golfisti-tennisti sono coloro che abbiano compiuto 8 e non 18 anni: hanno diritto ad utilizzare tutti gli impianti sportivi, ed i locali della sede.

F) Soci Juniores tennisti sono coloro che abbiano compiuto 8 e non 18 anni: hanno diritto ad utilizzare tutti gli impianti sportivi (ad eccezione del campo golf e del campo pratica golf) ed i locali della sede.

Art. 10 - Ammissione Soci

L'aspirante Socio deve presentare alla Segreteria domanda di ammissione controfirmata per presentazione da due Soci Ordinari con anzianità di almeno due anni.

I Soci Presentatori devono conoscere personalmente il Candidato e garantire sulle sue qualità morali, civili e sportive.

a) Le domande così compilate sono trasmesse dalla Segreteria ad apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo, composta come previsto dal seguente art. 35.

b) Ricevute le domande, la Commissione può convocare il Candidato e/o i Soci Presentatori.

c) Al termine dell'indagine preliminare e delle altre che riterrà di svolgere, se la Commissione considera il Candidato meritevole di essere ammesso, ne propone l'ammissibilità con una comunicazione che verrà esposta in una bacheca del Circolo per venti giorni.

I soci possono far pervenire al Presidente della Commissione le loro eventuali osservazioni in busta chiusa, entro venti giorni dalla data di affissione.

d) Non sono soggette alla procedura fin qui esposta le domande di ammissione da parte del coniuge; ciò vale anche per i figli, ovvero per i parenti o affini entro il terzo grado, di Soci Effettivi Ordinari.

e) il provvedimento di ammissione dei Soci Effettivi deve essere adottato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

f) La Segreteria deve dare formale comunicazione ai singoli Candidati dell'accettazione della domanda da loro presentata e gli stessi hanno trenta giorni di tempo dal ricevimento di detta comunicazione per il versamento delle Quote dovute.

g) Le domande dei Soci Effettivi Juniores devono essere controfirmate da uno dei genitori esercenti la legale rappresentanza o chi ne fa le veci. La controfirma comporta l'assunzione di responsabilità al rispetto dello Statuto e delle Norme di funzionamento.

Art. 11 - Scioglimento del rapporto associativo.

Costituiscono cause di scioglimento del rapporto associativo:

- lo scioglimento dell'Associazione;
- la morosità ai sensi del successivo art. 12;
- le dimissioni ai sensi del successivo art. 13;
- l'espulsione;
- l'acquisizione della qualifica di Professionista, ai sensi delle norme federali vigenti, che comporta anche la decadenza da ogni carica sociale anche se di solo carattere sportivo.

La risoluzione del rapporto associativo non esonera dall'obbligo del pagamento della quota e degli eventuali contributi dell'anno in corso, ivi comprese le eventuali rate ancora non scadute per contributi deliberati precedentemente alla risoluzione stessa. L'espulsione del Socio può essere decisa per gravi motivi dalle Commissioni di Disciplina o direttamente

dall' Assemblea nei casi previsti dal presente Statuto. L'inabilitazione, l'interdizione e la condanna penale passata in giudicato (escluse quelle per reati meramente colposi) sono motivi per la decisione di espulsione per gravi motivi deliberata direttamente dall'Assemblea.

Le quote annue e d'iscrizione e d'ammissione ed i contributi associativi, a qualsiasi titolo erogati sono intrasmissibili anche a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 12 - Quote annue di iscrizione, quota di ammissione, contributi sociali straordinari, tariffe e servizi.

Le quote annue dovute dai Soci vengono determinate dall'Assemblea; il Consiglio potrà aumentare dette quote solo nei limiti massimi delle variazioni dell'indice ISTAT riferito al costo vita.

È facoltà del Consiglio Direttivo, previa ratifica o espresso mandato da parte dell'Assemblea, prevedere degli incentivi o delle differenziazioni di quote associative, anche all'interno della stessa categoria, in relazione alla natura degli Associati o per altre loro caratteristiche (ad es. età, rapporti di parentela, sesso, etc.).

Al fine di favorire e sostenere l'attività sportiva giovanile, il Consiglio Direttivo può fissare quote sociali che tengano conto della composizione del nucleo familiare, fermo il principio di personalità e intrasmissibilità delle stesse.

Le tariffe dei servizi sono determinate dal Consiglio.

Ogni Socio nuovo ammesso delle categorie B, C e D dovrà pagare all'atto della sua ammissione una quota di ammissione a fondo perduto determinata dal Consiglio.

I Soci Juniores figli di Soci, passano alla categoria dei Soci ordinari al compimento del 18 esimo anno.

Le quote sociali annue possono essere pagate in un'unica soluzione entro il 31 gennaio ovvero in due rate semestrali di pari importo scadenti rispettivamente il 31 gennaio ed il 31 luglio dell'anno a cui si riferiscono.

I contributi straordinari devono essere pagati nei termini stabiliti dall' Assemblea, la quale, nel rispetto del principio di stabilità economica e di assenza di scopo di lucro, anche indiretto, del Circolo, può disporre che gli stessi siano versati a titolo di prestito infruttifero determinandone modalità e termini di restituzione.

I servizi direttamente collegati all’esercizio dell’attività sportiva (iscrizioni a gare, noleggio carrelli e carts, deposito sacche e utilizzo stipetti golf etc.) devono essere pagati entro il mese successivo a quello in cui i Soci ne abbiano usufruito; il relativo estratto conto sarà a disposizione del Socio presso la Segreteria.

Il pagamento in ritardo delle somme dovute a qualsiasi titolo comporta un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti ed il rimborso delle spese di segreteria determinate dal Consiglio.

Il Socio che non provveda al pagamento di quanto dovuto nei termini sopra stabiliti sarà considerato moroso.

Il Consiglio dovrà invitare i Soci morosi a regolarizzare la loro posizione con raccomandata o comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata, le cui spese saranno a loro addebitate, al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il loro debito; trascorsi 30 giorni dalla data della raccomandata o della comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata il Consiglio dovrà deliberare nei loro confronti la sospensione temporanea dalla possibilità di frequentazione del Circolo e degli impianti sportivi; trascorsi ulteriori 90 giorni, perdurando la morosità, il Consiglio delibererà nei loro confronti la decadenza della qualifica di socio che diventerà definitiva qualora non ottemperino all'ulteriore invito, da inviare per raccomandata o comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata, di saldare il debito, entro il termine improrogabile di 15 giorni dalla data della ulteriore raccomandata o comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata.

Il Consiglio dovrà deliberare che i Soci morosi non possano usufruire degli impianti sportivi e degli altri servizi e che non possano frequentare i locali della sede.

Qualora la morosità del Socio duri oltre il 31 Dicembre dell'anno cui si riferisce il suo debito, il Socio sarà considerato dimissionario a decorrere dall’anno ancora successivo,

intendendosi le dimissioni presentate al 1° gennaio dell'anno seguente a quello cui si riferisce la morosità, fatto salvo comunque il recupero del debito da parte dell'Associazione.

La qualità di Socio non è trasmissibile.

Art. 13 - Dimissioni

Ciascun Socio potrà recedere dall'Associazione inviando le proprie dimissioni con lettera raccomandata o comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata spedita al Presidente dell'Associazione entro il 30 Settembre di ogni anno. In mancanza di quanto precede l'impegno associativo si intenderà a tutti gli effetti rinnovato per l'anno successivo. Per la data di spedizione in caso di invio tramite lettera raccomandata farà fede la data del timbro postale.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

Art. 14 - Gli Organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

d) I Revisori dei Conti;

e) Le Commissioni Sportive Golf e Tennis;

f) Le Commissioni di disciplina di prima e seconda istanza.

Non possono rivestire cariche direttive anche di carattere sportivo quanti abbiano rapporti di lavoro o di dipendenza con l'Associazione né possono rivestire le suddette cariche coloro

che non abbiano la qualifica di dilettante.

È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata ovvero ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici, dal C.I.P..

L'organizzazione interna dell'associazione si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati. Tutte le cariche sociali sono elettive e l'Assemblea è sovrana; è garantito il diritto di voto a tutti i Soci.

Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito.

Art. 15 – L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci del Circolo i quali rimangono obbligati in forza delle deliberazioni prese da questa in conformità al presente Statuto.

CAPO A

Assemblea dei soci

Art. 16 – Hanno diritto di intervenire all' Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi straordinari, nonché i Soci Onorari in regola con il pagamento dei contributi straordinari. Il diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali dei soci minorenni è esercitato dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Il diritto di elettorato attivo e passivo verrà automa-

ticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Ciascun Socio ha a disposizione 1 voto.

Ciascun Socio può rappresentare non più di 2 (due) Soci.

Art. 17 - L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, non oltre il 30 giugno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea è convocata mediante l'affissione dell'Ordine del Giorno, recante l'indicazione delle materie da trattare nonché del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, all'Albo Sociale ed invio dell'Ordine del giorno ai Soci, a mezzo posta ordinaria o email, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

In prima convocazione l'Assemblea si riterrà validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale e degli eventuali contributi straordinari.

In seconda convocazione l'Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e dovrà deliberare a maggioranza dei voti a disposizione dei presenti.

I verbali delle Assemblee restano depositati presso la Sede Sociale a disposizione dei Soci.

L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro

consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 18 - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di questo dal Consigliere che abbia maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

Art. 19 - Assemblea Ordinaria dei soci.

L'Assemblea Ordinaria dei soci:

a) elegge il Presidente, i Consiglieri e i Revisori dei conti e i Membri delle Commissioni di disciplina di 1ª e 2ª istanza.

b) delibera sull'ammontare delle quote sociali secondo quanto meglio precisato all'art. 12;

c) delibera in ordine al bilancio annuale preventivo e al rendiconto economico-finanziario (c.d. bilancio consuntivo) nonché alle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;

d) nomina su proposta del Consiglio Direttivo i Soci onorari;

e) delibera su tutti gli argomenti indicati nell'Ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta e iniziativa di almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al voto;

f) approva l’esclusione per gravi motivi dei soci nei casi previsti dallo Statuto.

Art. 20 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente o da tre dei consiglieri, ovvero su motivata richiesta avanzata per iscritto al Presidente da almeno un decimo dei soci in regola con i pagamenti delle quote.

L'Assemblea sarà convocata mediante affissione dell'Ordine del Giorno, recante l'indicazione delle materie da trattare nonché del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, all'Albo Sociale ed invio dell'Ordine del Giorno ai Soci, a mezzo lettera raccomandata o comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata od altro mezzo avente valore legale, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Si applicano, inoltre, all'Assemblea straordinaria tutte le norme relative all' Assemblea ordinaria in quanto compatibili.

Appartengono alla competenza esclusiva dell'Assemblea straordinaria le decisioni che abbiano per oggetto:

a) mutamenti di sede;

b) modifiche allo Statuto Sociale;

c) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione in conformità alle disposizioni del precedente art.5;

d) richiesta contributi sociali straordinari.

Per la deliberazione al punto c) è richiesta la maggioranza dei tre quarti degli associati (regolarmente iscritti e con diritto di voto compresi i non presenti alla riunione).

CAPO B

Il Presidente

Art. 21 - II Presidente eletto dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 36 del presente Statuto, presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo salvo che non intenda demandare ad altri tale funzione in conformità alle norme del presente Statuto. Coordina l'attività del Consiglio Direttivo e degli altri Organi e Servizi dell'Associazione, sovraintende al complesso dell'attività sociale. II Presidente designa i Consiglieri che ritenga di preporre a sovraintendere l'esercizio di determinati settori o attività del Circolo. In caso di impedimento temporaneo, il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni.

CAPO C

Consiglio Direttivo - Tesoriere

Art. 22 - II Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 6 membri eletti secondo le modalità di cui al successivo art. 36 tra i Soci maggiorenni con un’anzianità di almeno un anno. I Consiglieri e il Presidente rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. II Consiglio designa, su proposta del Presidente, fra i suoi membri il Vice Presidente ed il

Tesoriere e può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o ad alcuni dei membri, con impegno a riferire al Consiglio dell'operato a semplice richiesta; può altresì procedere alla nomina di un Comitato esecutivo composto da 3 membri, tra cui il Presidente.

La rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consigliere che per quattro volte consecutive si renda assente dalle riunioni senza giustificare la causa, decadrà dall'incarico.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà all'elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Qualora venissero a mancare contemporaneamente - in un arco di tempo non superiore a 7 giorni - più della metà dei membri del Consiglio Direttivo o venisse a mancare per qualsiasi ragione il Presidente, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea affin-

ché provveda all’elezione del nuovo Consiglio. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente, o dal Vice-Presidente qualora il Presidente fosse impossibilitato, in regime di *prorogatio*.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatta eccezione per i poteri che lo Statuto riserva alla Assemblea. A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

a) provvede al normale andamento dell'Associazione e alla conservazione ed all'amministrazione del patrimonio curando gli incassi e autorizzando le spese;

b) stipula, risolve, modifica e rinnova contratti di gestione, di affitto, di impianti, di macchine, contratti di fornitura e di appalto, conti correnti bancari, nonché ogni

contratto che ritiene utile per il raggiungimento del fine associativo;

c) assume e licenzia impiegati, operai, lavoratori, collaboratori e personale di servizio, fissandone le mansioni e la retribuzione;

d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dell'Associazione;

e) stabilisce, sentito il Presidente della Commissione sportiva, le norme per l'uso degli impianti determinando le epoche di apertura e chiusura delle stagioni sportive nel corso dell'anno sociale, nonché le delimitazioni delle aree per l'esercizio del gioco;

f) provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede sociale e del Regolamento interno; emana e modifica il Regolamento di attuazione del presente Statuto;

g) redige i bilanci di previsione e il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea e convoca la medesima ogni qualvolta lo ritenga necessario o venga richiesto dai Soci a norma dell'art.19;

h) tratta con le Autorità Governative, Amministrative e Sportive le questioni oggetto dell'attività dell'Associazione;

i) delibera sull'ammissione dei candidati Soci ordinari alla votazione di cui all'art. 10 del presente Statuto;

j) può delegare in parte i propri poteri al Presidente o ai singoli Consiglieri o, per questioni operative, al Direttore

del Circolo, delimitandone l’ambito; dell’operato si dovrà comunque riferire al Consiglio Direttivo dietro semplice richiesta;

k) ha facoltà di concedere tessere di ingresso all'Associazione, quali ospiti d'onore, per periodi di tempo limitati, a terzi (autorità, personalità della cultura, uomini politici, etc.). Dette persone non avranno la qualifica di Socio;

l) adotta modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida predisposte da F.I.G., dalla F.I.T.P. e dagli altri organismi sportivi riconosciuti a cui si affilia nonché nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative e federali.

Art. 26 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere sovraintende alle finanze del Circolo.

Ha la specifica responsabilità della cassa, delle entrate e delle uscite e di ogni altra operazione contabile. Redige gli schemi di bilancio che sottopone al Consiglio Direttivo.

L'investimento in strumenti finanziari eccedente il fabbisogno dell'ordinaria amministrazione è subordinato all'approvazione del Consiglio Direttivo sentito il parere favorevole del Col-

legio dei Revisori dei Conti.

CAPO D

Revisori dei conti

Art. 27 - Il Collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri effettivi e uno supplente. I suoi componenti devono essere Soci dell'Associazione da almeno 2 (due) anni, sono eletti dall'Assemblea, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Art. 28 - I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione finanziaria dell'Associazione, provvedono alla revisione dei conti e sono tenuti a redigere i relativi verbali.

Rilevando irregolarità contabili o amministrative dovranno renderne edotto il Consiglio Direttivo e provvedere - ove ne ravvisino la opportunità in ragione della gravità delle riscontrate irregolarità - alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

CAPO E

Commissioni Sportive

Art. 29 - Commissione Sportiva Golf

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Sportiva Golf, composta da un numero variabile da tre a cinque membri scelti tra i Soci golfisti-tennisti. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Presidente, nominato anch'esso dal Consiglio Direttivo, coordina l'attività della Commissione e tiene collegamenti con

il Presidente dell'Associazione, o con un Consigliere nominato dal Consiglio.

Può partecipare su invito del Presidente dell'Associazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La Commissione Sportiva organizza e controlla l'attività sportiva dell'Associazione seguendo le direttive del Consiglio Direttivo ed in particolare:

a) sottopone al Consiglio Direttivo il calendario sportivo e le iniziative che ritiene utili all'attività sportiva e alla diffusione della conoscenza e della pratica del Golf;

b) esprime pareri sulla situazione degli impianti sportivi e sulle loro modifiche permanenti e stagionali;

c) organizza in ogni particolare le gare sociali e stabilisce le regole locali definitive e temporanee;

d) stabilisce e modifica gli handicaps dei giocatori in conformità alle norme fissate dalla F.I.G.;

e) applica le regole fissate dalla F.I.G. sulle controversie in materia di gioco nelle gare sociali;

f) sovraintende alla preparazione ed agli allenamenti dei candidati alle squadre di circolo, forma le squadre e nomina di volta in volta il capitano delle squadre;

g) sovraintende e organizza l'attività giovanile;

h) accerta le infrazioni al regolamento e all'etichetta di gioco commesse dai Soci e le comunica alla Commissione di prima istanza;

i) propone la partecipazione o meno di squadre o di singoli giocatori in rappresentanza ufficiale del Circolo a gare nazionali o internazionali e procede alla scelta degli stessi.

La Commissione Sportiva redige il verbale delle riunioni firmato dal Presidente. I verbali saranno conservati in Segreteria a disposizione del Consiglio Direttivo.

La Commissione decade in caso di decadenza del Consiglio e il suo mandato cessa con la cessazione del Consiglio Direttivo che l'ha nominata.

Art. 30 - Commissione Sportiva Tennis

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Sportiva Tennis, composta da un numero variabile da tre a cinque membri scelti tra i Soci tennisti o Soci golfisti-tennisti. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Presidente, nominato anch'esso dal Consiglio Direttivo, coordina l'attività della Commissione e tiene i collegamenti con il Presidente dell'Associazione, o con un Consigliere nominato dal Consiglio. Può partecipare su invito del Presidente dell'Associazione alle riunioni del Consiglio Direttivo. La Commissione Sportiva organizza e controlla l'attività sportiva dell'Associazione seguendo le direttive del Consiglio Direttivo ed in particolare:

a) sottopone al Consiglio Direttivo il calendario sportivo e le iniziative che ritiene utili alla attività sportiva e alla diffusione della conoscenza e della pratica del Tennis e

del Padel;

b) esprime pareri sulla situazione degli impianti sportivi e sulle loro modifiche permanenti e stagionali;

c) organizza in ogni particolare le gare sociali;

d) applica le regole fissate dalla F.I.T.P. sulle controversie in materia di gioco nelle gare sociali;

e) sovraintende alla preparazione e agli allenamenti dei candidati alle squadre di circolo, forma le squadre e nomina di volta in volta il capitano delle squadre;

f) sovraintende e organizza l'attività giovanile;

g) accerta le infrazioni al regolamento e all'etichetta di gioco commesse dai Soci, le comunica alla Commissione di prima istanza;

h) propone la partecipazione o meno di squadre o di singoli giocatori in rappresentanza ufficiale del circolo a gare nazionali o internazionali e procede alla scelta degli stessi.

La Commissione Sportiva redige il verbale delle riunioni firmato dal Presidente. I verbali saranno conservati in Segreteria a disposizione del Consiglio Direttivo.

La Commissione decade in caso di decadenza del Consiglio e il suo mandato cessa con la cessazione del Consiglio Direttivo che l'ha nominata.

CAPO F

Commissioni di disciplina

Art. 31 - Le Commissioni di Disciplina sono di prima e seconda

istanza.

I componenti di entrambe vengono eletti dall'Assemblea.

Art. 32 - Commissione di prima istanza

È costituita da tre membri effettivi e due supplenti che non rivestano altre cariche sociali e siano Soci ordinari golfisti- tennisti da almeno due anni.

Essa elegge il proprio Presidente e dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, essa resta in carica sino alla scadenza del proprio mandato.

La Commissione di prima istanza è competente a decidere in ordine a tutte le controversie che insorgessero nell'ambito dell'Associazione e/o tra singoli Soci ed interviene su istanza del Consiglio Direttivo, della Commissione Sportiva od anche di un solo Socio interessato alla vertenza, oppure di almeno cinque Soci estranei ad essa, nonché ogni qualvolta ad uno o più soci vengano addebitate violazioni alle norme di comportamento all'interno dell'Associazione oppure azioni disonorevoli all'interno o al di fuori di essa. La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate, eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune e potrà adottare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) censura;

c) deplorazione;

d) sospensione temporanea;

e) espulsione.

Le decisioni definitive delle Commissione di Disciplina che abbiano previsto provvedimenti di espulsione devono essere sottoposte al riesame di legittimità e di merito da parte della Corte d'Appello Sportiva e Federale ai fini della sua efficacia e delle connesse preclusioni in ambito federale nonché della prima Assemblea utile quale ratifica in ambito associativo.

La Commissione di prima istanza dovrà deliberare entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'istruttoria e comunque non oltre tre mesi dal ricevimento del ricorso.

La relativa decisione dovrà essere notificata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata.

Contro il provvedimento adottato potrà essere presentato, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso alla Commissione di Disciplina di seconda istanza con lettera raccomandata o comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata, ovvero con deposito della impugnativa presso la Segreteria del Circolo. In pendenza della decisione del ricorso, gli effetti del provvedimento adottato dalla Commissione di prima istanza rimangono sospesi.

Art. 33 - Commissione di seconda istanza

La Commissione di seconda istanza è costituita da 3 (tre) mem-

bri effettivi e da 2 (due) supplenti che non rivestano cariche sociali e siano Soci ordinari golfisti-tennisti da almeno due anni.

Essa elegge il proprio Presidente, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, essa resta in carica sino alla scadenza del proprio mandato.

La Commissione di Disciplina di seconda istanza è competente a decidere in ordine a tutte le impugnazioni di cui al precedente articolo e dovrà deliberare entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dalla chiusura dell'istruttoria, qualora intenda svolgerla. Le relative decisioni sono definitive, ad eccezione di quelle comportanti l'espulsione.

Art. 34 - Tutte le decisioni delle Commissioni di Disciplina dovranno essere affisse nell'apposito Albo presente in Segreteria.

Art. 35 - Commissione Nuovi Soci

È nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta dal Presidente dell'Associazione o da un Consigliere da lui designato, e da tre Soci ordinari che non ricoprono cariche sociali.

La Presidenza della Commissione compete al Presidente dell'Associazione o al Consigliere designato.

La commissione resta in carica un anno ed è rieleggibile.

CAPO G

Modalità per l'elezione del Presidente dell'Associazione e de-

gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 36 - Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e degli eventuali contributi straordinari.

Ai fini della elezione i candidati alla carica di Presidente e di componenti del Consiglio Direttivo dovranno depositare, presso la Segreteria, almeno 14 (quattordici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, la propria candidatura personale mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

In luogo della candidatura personale è consentita altresì, nello stesso termine sopra indicato, la presentazione di candidatura mediante lista con l'indicazione del candidato Presidente e dei sei ulteriori componenti del Consiglio Direttivo con la sottoscrizione di tutti i componenti della lista.

In caso di presentazione di una o più liste dette liste vengono affisse, il giorno della loro presentazione, all'Albo sociale.

Almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione viene formato, a cura del Consiglio Direttivo, un Elenco in ordine alfabetico di tutti coloro che hanno presentato candidatura, personale, e con lista, alle cariche sociali, con distinzione tra la candidatura a Presidente e quella a Consigliere, e l'Elenco viene depositato in Segreteria e affisso all'Albo sociale. Detto Elenco è denominato

“ELENCO DEI CANDIDATI ALLE CARICHE SOCIALI”.

Ai fini dell'espressione del voto si procederà come segue.

Ciascun socio, al momento della registrazione della sua presenza ai fini della partecipazione all'assemblea, riceverà una scheda denominata “SCHEDA DI VOTAZIONE” contenente “L'ELENCO DEI CANDIDATI ALLE CARICHE SOCIALI”.

In caso di delega di voto riceverà un'ulteriore scheda per ciascuna delega posseduta.

Ai fini dell'espressione del voto il Socio procederà a barrare con un tratto di penna da apporsi nella casella stampata accanto a ciascun nome dell'Elenco dei candidati alle cariche sociali, sino ad un massimo di sette nominativi compreso il candidato Presidente.

In caso di presentazione di liste di candidati il socio riceverà una ulteriore scheda denominata “SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL VOTO DI LISTA” riproducente ciascuna lista; in caso di delega di voto riceverà una ulteriore scheda per ciascuna delega posseduta.

Nella SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL VOTO DI LISTA accanto a ciascun nominativo sarà stampata una riga in bianco per le indicazioni alternative.

Su detta scheda sarà inoltre stampata in carattere grassetto la seguente avvertenza: “I soci possono sostituire i nomi delle persone che non desiderano votare con quelli di altri candidati alla pertinente carica: i nomi non cancellati si inten-

dono votati”.

Su ogni SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL VOTO DI LISTA possono essere cancellati e variati anche tutti i nomi. Qualsiasi altra indicazione o annotazione comunque idonea alla identificazione del votante rende nulla detta scheda.

Il voto è valido con l'indicazione anche del solo cognome di uno dei candidati. Se vi sono più candidati con lo stesso cognome occorre aggiungere il nome proprio del prescelto.

A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

L'indicazione di un socio non candidato alla pertinente carica si ha per non apposta.

Ciascun socio potrà inserire nell'apposita urna una sola scheda per ciascun voto esercitabile, compresi quelli esercitati per delega.

La votazione verrà effettuata sotto il controllo di un Comitato, presieduto dal Presidente, da due Consiglieri Uscenti e da due scrutatori scelti dal Consiglio tra i soci con almeno cinque anni di appartenenza al Circolo e non candidati alle cariche sociali.

Il predetto Comitato, al termine della votazione, procederà allo scrutinio dei voti.

Risulteranno eletti rispettivamente alla carica di Presidente e di Consigliere i candidati a tali cariche che avranno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Le schede di votazione contenenti espressioni di voto a favore di più di

un candidato presidente ovvero di più di sei candidati consiglieri saranno considerate nulle.

I nominativi dei candidati eletti alle cariche verranno immediatamente resi noti, mediante affissione nell'Albo Sociale. Presso la Segreteria del Circolo verranno messi a disposizione dei Soci i risultati individuali della votazione.

TITOLO V

Disposizioni generali

Art. 37 - Il Sindaco della Città di Rapallo può essere invitato alle sedute del Consiglio in qualità di osservatore senza voto.

Art. 38 - Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto e nei Regolamenti interni, valgono le norme del Codice Civile Italiano e delle altre Leggi Speciali riguardanti le Associazioni sportive.

FIRMATO:

Attilio RIOLA

Assunta DI GENNARO Notaio (sigillo)

La presente copia fotostatica, composta di numero nove fogli è conforme all'originale, munito delle prescritte firme, e si rilascia per uso consentito

Rapallo, 12 luglio 2024

Firmato digitalmente: Assunta DI GENNARO Notaio